

Roma, 25 febbraio 2013

CIRCOLARE N. 6.477

Prot. n. 91.413/ASS

ALLE SEZIONI TERRITORIALI ADERENTI  
ALLE IMPRESE DIRETTAMENTE ADERENTI  
Loro indirizzi

**ASSICURAZIONI – Abolizione del tacito rinnovo: copertura assicurativa estesa a 15 giorni successivi alla scadenza – Circolare Ministero dell’Interno 14 febbraio 2013**

Come noto, il D.L. n. 179/2012 ha introdotto nel corpo del Codice delle assicurazioni private (D.Lgs. n. 209/2005) l’art. 170-bis, il quale dispone che il contratto di assicurazione obbligatoria R.C.A. ha durata annuale, si risolve automaticamente alla sua scadenza naturale e non può essere tacitamente rinnovato.

La stessa norma prevede altresì che le compagnie di assicurazione debbano:


- avvisare il contraente della scadenza del contratto con preavviso di almeno 30 giorni;
- mantenere operante, non oltre il 15° giorno successivo alla scadenza del contratto, la garanzia prestata con il precedente contratto assicurativo fino all’effetto della nuova polizza.

Con la circolare in oggetto – allegata – il Ministero dell’Interno, a proposito dei 15 giorni di estensione della copertura, ha precisato che *“l’assicurato, in attesa di sottoscrivere altro contratto in tempo utile, durante tale periodo può continuare ad esibire il certificato ed il contrassegno scaduti”*.

Di conseguenza, non è più sanzionabile ex artt. 180 e 181 C.d.S. il veicolo che circoli con il certificato e il contrassegno assicurativo scaduti entro il quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza del contratto di assicurazione.

Con i migliori saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE

- Giuseppina Della Pepa -  


- Circolare Ministero dell’Interno 14 febbraio 2013